

# Relazione conclusiva delle attività. Le azioni conseguenti alla chiusura delle attività di controllo ambientali

***FABIO FERRANTI VALERIA CANE'***

***Servizio VAL - RTEC***

**SEMINARIO "ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI"**

***27-28 aprile 2023***

***ISPRA – Roma***

# Vigilanza Ambientale

Inquinamento acustico  
L.447/95

## PARTE SECONDA Dlgs 152/06

- Valutazione ambientale strategica (VAS)
- Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.)

Inquinamento  
Elettromagnetico  
L. 36/01

## PARTE TERZA Dlgs 152

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione
- Tutela delle acque dall'inquinamento
- Gestione delle risorse idriche

## PARTE QUARTA Dlgs 152

- Gestione dei rifiuti
- Bonifica dei siti contaminati

DLgs.105/15  
incidenti rilevanti  
sostanze  
pericolose

## PARTE QUINTA Dlgs 152

- Tutela dell'aria
- Riduzione delle emissioni in atmosfera

## PARTE SESTA Dlgs 152

- Tutela risarcitoria del danno ambientale

PARTE SESTA bis Dlgs 152  
Sistema Prescrittivo

# POTERI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ISPRA

## **ART. 29-*decies* del Dlgs.152/06** (Rispetto delle condizioni AIA)

.....

3. ISPRA, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'[articolo 29-sexies](#), comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

# PROCEDURE ART. 29 DECIES

5. il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi

1. verifica tecnica relativa all'impianto,
2. per prelevare campioni e
3. per raccogliere qualsiasi informazione necessaria

il soggetto che effettua gli accertamenti redige relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore ed all'AC entro **60gg** e resa disponibile al pubblico, entro **quattro mesi**

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

11. ISPRA esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti,



9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di **pericolo o di danno per la salute**, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'[articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).

# LEGGE 24.11.1981, N. 689 ART. 13

## Atti di accertamento

### POTERE INVESTIGATIVO

**Gli organi addetti al controllo** sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,**

1. assumere informazioni e
2. procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
3. a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
4. ogni altra operazione tecnica.

### POTERE SEQUESTRO

Possono altresì procedere al **sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa**, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

# LEGGE 24.11.1981, N. 689 ART. 14-17

## Procedura di contestazione

### Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la **contestazione** immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere **notificati** agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro **il termine di novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve **presentare rapporto**, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero ... o, in mancanza, al prefetto.

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

# POTERI AMMINISTRATIVI L. 689/81

**Autorizzati a investigare sulle condizioni dell'autorizzazione a titolo di POLIZIA AMMINISTRATIVA e in tal senso effettuare QUALUNQUE accertamento diretto o indiretto sugli impianti.**

**In caso di non conformità deve essere notificata al Ministero/Prefetto.**

Se la non conformità è di **rilevanza penale** **notifica alla AG** competente per territorio.

**DIRITTO DI ACCESSO:** non è vincolato ad autorizzazione Gestore.

**INTERVISTE ALLE PERSONE INFORMATE:** priva di vincoli di PG.

**RACCOLTA DI CAMPIONI:** rilevano norme tecniche di settore.

**FOTOGRAFIE E MISURAZIONI:** per documentare accertamenti.

**OGNI ALTRA VERIFICA TECNICA:** per documentare accertamenti.

**SEQUESTRO AMMINISTRATIVO:** Limitato alla parte di impianto o di sito che è stata utilizzata per compiere l'illecito amministrativo sempre che sia di proprietà del contravventore alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale:

✓ *Gravi indizi di responsabilità amministrativa;*

✓ *Pericolo di inquinamento probatorio o alterazione dello stato dei luoghi*

✓ *Pericolo di reiterazione dell'illecito o di aggravamento delle conseguenze pericolose.*

# Ambito di azione di una ispezione

**E' solo l'autorizzazione o anche qualsiasi altro aspetto inerente l'ambiente?**

In qualità di Polizia amministrativa si parte dal rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione.

E' evidente però che la interconnessione tra prescrizioni AIA e aspetti ambientali è inscindibile ed è inevitabile trattare anche aspetti correlati i quali, ove noti al Ministero possono dare luogo a sanzioni o ulteriori prescrizioni supplementari atte a tutelare l'ambiente.

Il codice di procedura penale stabilisce che le funzioni di Polizia Giudiziaria sono affidate a Organi di Vigilanza preventivamente identificati da specifiche norme di legge ( art. 55-56-57 c.p.p.).

Il Pubblico Ministero può delegare specifici atti di indagine, anche se è dubbio che ciò possa valere come atto idoneo a fornire compiti di PG, a volte la delega di indagine assume i connotati di un ibrido giuridico atto a trasformare l'ispettore ISPRA o ARPA in un CT o AUSILIARIO di PG ( art. 360 c.p.p.)

# Esempi di inosservanze (1)



**Caso 1 – superamento limiti emissivi in caso di utilizzo di metodiche con differenti valori di incertezza e importanza ai fini delle conformità ai VLE delle procedure campionamenti scarico acque di processo.**

**Caso 2 – assenza monitoraggio emissioni convogliate in aria poco significative, rilievi acustici, eccessivo prolungamento cronoprogramma interventi per limitazione emissioni pulverulente.**

**Caso 3 – scarico acque meteoriche attivo in assenza di pioggia.**

**Caso 4 – superamenti limiti emissivi acque di scarico (SST, BOD5, COD) in presenza di dilavamento piazzali ed assenza vasca di prima pioggia.**

# Esempi di inosservanze (2)



**Caso 5 – mancato rispetto procedure di stoccaggio temporaneo rifiuti, deposito oli.**

**Caso 6 – deposito oli, mancato rispetto cartellonistica, assenza coperture e prevenzione dilavamenti, mancata effettuazione controllo metalli nel carbone in corrispondenza delle verifiche conformità emissioni, taratura contatori combustibili, mancata misura nebulizzazione pulverulenti, tempi di avvio ed arresto unità produttive, applicazione metodiche delta T a 1000 m.**

**Caso 7 – assenza rispetto procedure banchina, nebulizzazione tramogge, frequenza autocontrolli microinquinanti, quantificazioni emissioni non significative, prevenzione polverosità diffuse stoccaggi ceneri. Assenza di misurazioni in continuo  $\Delta P$ , rispetto procedure atte a limitare l'eventuale generazioni di emissioni pulverulente dai sistemi di filtrazione per le torri di trasferimento durante periodi di adeguamento.**

# Esempi di inosservanze (3)



## **caso 8 - sottoprodotto non conforme alle prescrizioni autorizzative**

**Le analisi dei campioni prelevati hanno determinato la non idoneità del rifiuto al recupero per superamento delle concentrazioni dei parametri Nichel e Bario nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998, con mancato rispetto dell'atto autorizzativo che prescrive che l'attività di recupero ambientale R10 (scorie non trattate EER 100202) sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/98 per la concentrazione dei parametri inquisiti.**

**Caso 9 - mancata identificazione dei big-bags rinvenuti nelle aree di produzione con violazione relativa al controllo della tracciabilità dei rifiuti oltre che permanenza non autorizzata dei rifiuti in area di produzione non attrezzata allo scopo.**

# Esempi di inosservanze (4)



**caso 10 - presenza in mare di macchie schiumose e di colorazione marrone in relazione ad omesse comunicazioni con dettagliate informative, sulla anomalia di funzionamento impianto.**

**caso 11 - non conformità per superamenti limiti tabellari cloruri solfati azoto nitroso e boro, riferito a scarico in acque superficiali e assenza precauzioni attuate per evitare la contaminazione del corpo idrico.**

**Caso 12 - violazione formale e sostanziale dell'obbligo di comunicazione alle autorità in relazione alla minaccia imminente di un danno ambientale.**

**Caso 13 - assenza di un'informativa dettagliata all'Autorità di controllo entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, in relazione al superamento del parametro ossidi di zolfo.**



**Caso 14 - gestione di un rifiuto preso in carico sul registro di carico e scarico per attività finalizzata allo smaltimento D15 e successivamente scaricati ed avviati ad un'attività di recupero R12.**

**Modalità non è consentita : i rifiuti avviati a deposito preliminare D15 dovrebbero essere stoccati per il successivo invio ad operazioni di smaltimento. Non è possibile avviarli ad operazione di recupero R12, peraltro non pertinente, perché in tal caso dovrebbero provenire da una messa in riserva R13.**

**Richiesta preventiva caratterizzazione del rifiuto, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni alternative di smaltimento o di recupero.**

# Esempi di inosservanze (6)



**Caso 15 - tardiva comunicazione all'AC ed agli Enti di controllo del disservizio e della fermata dei presidi ambientali in relazione ad evento con potenziali ripercussioni all'esterno dello stabilimento (richieste informativa delle azioni adottate sia come interventi di manutenzione preventiva che come procedure di controllo, per evitare il continuo susseguirsi di malfunzionamenti all'impianto).**

**Caso 16 - modalità di gestione in deposito non autorizzato e non caratterizzato in violazione del principio di tracciabilità dei rifiuti, obbligo previsto dall'art.188-bis del DLgs,152/06 che prevede al primo comma che "... in attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale ..." e violazione dell'art.256 del DLgs.152/06 quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

# Proposte per l'Autorità Competente

Dopo ogni visita, necessità di **relazione con i pertinenti riscontri** in merito alla conformità dell'installazione, alle condizioni di autorizzazione e conclusioni per eventuali azioni da intraprendere.

Valutare in tempi brevi, per gli aspetti critici individuati, quanto acquisito in sede di visita ispettiva con eventuali ulteriori riscontri pervenuto successivamente.

In caso di inosservanza, formulare e trasmettere all'AC le **proposte delle misure da adottare** ai sensi del comma 6 dell'art.29-*decies* come ad esempio diffida per il Gestore con la relativa tempistica.



# Altre attività conseguenti

A seguito delle modifiche del Dlgs. 46 del 04/03/2014, in merito ai regimi sanzionatori dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs.152/06,



è necessario procedere con la redazione di **verbali di accertamento contestazione e notifica della violazioni amministrative** ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 per l'inosservanza di prescrizioni



per superamenti ai limiti emissivi in aria e in acqua, inosservanze gestione rifiuti e utilizzo di combustibili non autorizzati **informativa alla Procura della Repubblica** competente per territorio.

Molto spesso necessità di ulteriori accessi al sito per **verificare ottemperanze** e/o aspetti specifici da completare o esecuzione di attività analitiche e campagne di campionamento.



# Conclusioni dell'attività

1. Porre grande **attenzione alla verbalizzazione** in fase di visita ispettiva, particolarmente in presenza di chiare o sospette inosservanze.
2. **Definire** in maniera chiara **le inosservanze rilevate** e le relative proposte di diffida nella lettera all'AC (ed eventuale trasmissione all'AG).
3. Nel rapporto finale **dettagliare** quanto più possibile **le attività successive svolte**.
4. Nel rapporto finale individuare in maniera chiara le inosservanze e le relative proposte di diffida e, se disponibili, **i relativi esiti**.



# Legge 68/2015 ECOREATI

## Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

È l'approvazione di un disegno di legge che ha subito un iter molto travagliato (le prime proposte datano circa 20 anni) per cui quello attuale è il coordinamento di più testi che sono stati elaborati nel tempo.

La L.68/2015 inserisce varie modifiche alla normativa esistente:

- **modifiche al CODICE PENALE** con l'introduzione di **nuovi delitti ambientali**;
- **modifiche al CODICE AMBIENTALE** (D.Lgs.152/06) con l'introduzione della parte VI-bis relativa alla **procedura estintiva** del reato per adempimento, nel caso di alcune violazioni ambientali di natura contravvenzionale, che possono essere convertite in sanzioni amministrative;
- **modifiche al D.Lgs.231/2001** relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione di nuovi delitti ambientali tra i "reati presupposto" che fanno scattare la responsabilità della persona giuridica.

# Legge 68/2015 ECOREATI

## Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

I **reati** si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**. Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione.

I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art.39 c.p.): i **delitti** sono quei reati per cui è prevista la **pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa**, mentre le **contravvenzioni** sono quei reati per cui è prevista la **pena dell'arresto e/o dell'ammenda** (art.17 c.p.).

I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.

Le contravvenzioni (non richiedono l'elemento soggettivo) sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali.

# Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Prima della 68/2015 i reati ambientali annoverati nel Codice Ambientale, con la sola eccezione del traffico illecito di rifiuti, erano tutti puniti con contravvenzioni.

Nei casi più gravi si ricorreva ad articoli aspecifici del Codice Penale, quali ad esempio il disastro innominato, il danneggiamento aggravato, l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, il getto pericoloso di cose, la distruzione di bellezze naturali.

La legge 68/2015 innanzi tutto introduce nuove fattispecie di reati con l'introduzione del **Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente**

I nuovi delitti sono:

Art 452 *bis* Inquinamento ambientale

Art452 *quater* Disastro ambientale

Art 452 *sexies* Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art 452 *septies* Impedimento del controllo

Art 452 *terdecies* Omessa bonifica

# Art. 452-bis - Inquinamento ambientale

Il nuovo art. 452-bis recita: *«è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata»*

La fattispecie descritta si discosta dal tradizionale modello di illecito legato all'esercizio di attività inquinanti in assenza di autorizzazioni o in superamento di valori soglia: il delitto configurato è di evento e di danno (il danno consiste nella compromissione o nel deterioramento dei beni ambientali indicati).

# Art. 452-*quater* - Disastro ambientale

L'art. 452-*quater* introduce la definizione di disastro ambientale: «... fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata ...»

# Art. 452-*quater* - Disastro ambientale

Prima dell'introduzione della legge 68/2015, i gravi eventi di offesa ambientale sono stati generalmente ricondotti al profilo dell'altro disastro (c.d. disastro innominato) ex art. 434 c.p.

Con l'applicazione alla disciplina ambientale dell'art. 434 del c.p. il delitto di disastro ambientale innominato si è configurato come un tipico reato di pericolo a consumazione anticipata, consistente in una condotta idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità, senza peraltro riferimenti espliciti alla irreversibilità.

La giurisprudenza che si è consolidata sul disastro innominato ha reso necessaria, di fatto, la presenza di due elementi distinti per rendere effettivo il necessario principio di determinatezza: la natura straordinaria dell'evento (elemento dimensionale) e il pericolo per la pubblica incolumità (elemento offensivo).

## Art. 452- *septies* - Impedimento del controllo

L'articolo stabilisce che: «... salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ...»

Apparentemente la definizione è obbligata: l'impedimento deve realizzarsi negando od ostacolando l'accesso ai luoghi ovvero mutando artificialmente lo stato dei luoghi.

In realtà l'interpretazione è oggi considerata ampia.

Possibili fattispecie:

- sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale;
- siano alterati documenti resi nei procedimenti di vigilanza ambientale.

## Art. 452-*decies* - Il ravvedimento operoso

L'articolo 452-*decies* introduce il cosiddetto ravvedimento operoso: «... *Le pene...sono diminuite dalla metà ai due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ...»*»

Le attività devono essere poste in essere concretamente.

## Ecoreati e legge 231/2001

Il D.Lgs. 231/01 ha esteso alle persone giuridiche, nonché alle società e associazioni prive di personalità giuridica, la responsabilità amministrativa in materia di una serie di reati, se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse delle organizzazioni collettive. Per essere esente da tale responsabilità la persona giuridica deve avere costruito un modello organizzativo adeguato a prevenire gli illeciti ambientali.

Con la L.68/2015 sono stati introdotti alcuni dei nuovi ecoreati tra i reati presupposto per i quali scatta la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive ex 231/01 (inquinamento ambientale, disastro ambientale, dolosi e colposi, gestione abusiva di materiale ad alta radioattività, associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere i nuovi ecoreati introdotti nel codice penale).

## Ecoreati e legge 231/2001



Si prevedono, a carico dell'ente, specifiche sanzioni pecuniarie:

- Inquinamento ambientale da 250 a 600 quote;
  - Disastro ambientale da 400 a 800 quote;
  - Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi da 200 a 500 quote;
  - Associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale da 300 a 1.000 quote;
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività da 250 a 600 quote.
- L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37



In caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, valgono altresì le sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).



Nel caso di inquinamento ambientale la durata di tali misure non può essere superiore ad un anno.

### AMBITO DI APPLICAZIONE



Art. 318-*bis* Le disposizioni si applicano a tutte le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuali di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

# La procedura estintiva

## PRESCRIZIONI

Art. 318 *ter* c.1 L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del CPP, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente in materia fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore ai sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico Ministero.

Art. 318 *ter* c.2 Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Art. 318 *ter* c.3 Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Art. 318 *ter* c.4 Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 del CPP.

# La procedura estintiva

L'applicazione della procedura estintiva è dovuta in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 *bis* (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo). Pertanto la procedura estintiva deve essere applicata anche qualora non risulti possibile impartire la prescrizione prevista dall'art. 318-*ter*, analogamente a quanto stabilito per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.124/2004). Quindi nei casi di adempimento spontaneo o di reato a condotta esaurita.

Le prescrizioni incidono sul procedimento penale, in termini di estinzione dello stesso, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (vedi ad es. la revoca dell'autorizzazione).

L'art. 318-*ter* dispone che la prescrizione sia "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l'attività di asseverazione non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di polizia giudiziaria. L'asseverazione svolge piuttosto una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale.

Questa impostazione è sostanzialmente mutuata dalle analoghe procedure nel settore della sicurezza sul lavoro e contempera le aspettative di certezza della pena (non è escluso l'obbligo di notificare il reato all'Autorità Giudiziaria) con l'esigenza di alleggerire le Procure dai casi più semplici consentendo alla Autorità Giudiziaria di concentrarsi sui casi più complessi.

Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, come risulta dall'art. 318 *bis*, esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 152/2006. Si ritengono, pertanto, escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal Testo Unico Ambientale (TUA), anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel TUA (si veda ad esempio l'art. 16 del D.lgs n. 36/2003).

## La procedura estintiva

### VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Art. 318-*quater* c.1 Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato dalla prescrizioni.

Art. 318-*quater* c.2 Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al Pubblico Ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma.

Art. 318-*quater* c.3 Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

## La procedura estintiva

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE



Art. 318-*sexies* c.1 Il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 CPP fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve la comunicazione di adempimento o inadempimento della prescrizione.



Art. 318-*sexies* c.3 La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli altri atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli art. 321 e seguenti del CPP.



In caso di non ottemperanza il procedimento, nel frattempo sospeso, viene riavviato e si conclude con l'applicazione delle conseguenti, più pesanti, sanzioni penali.

## La procedura estintiva


### ESTINZIONE DEL REATO

Art. 318-*septies* c.1 La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della sanzione prevista dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

Art. 318-*septies* c.2 Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

Art. 318-*septies* c. 3 L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318-*quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162 *bis* del CPP (oblazione ridotta). In tal caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

## Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06



**Grazie per l'attenzione**

[fabio.ferranti@isprambiente.it](mailto:fabio.ferranti@isprambiente.it)

[valeria.cane@isprambiente.it](mailto:valeria.cane@isprambiente.it)